

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMÉLIE

(art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

Associazione Amélie

Via Ceresio 43

CH 6963 Lugano-Pregassona

info@associazioneamelie.ch

www.associazioneamelie.ch

I. Denominazione, scopo e sede

Art. 1.1

Sotto la denominazione Associazione Amélie (in seguito indicata con "l'Associazione"), è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 1.2

L'associazione si prefigge di:

- a) gestire e coordinare il progetto denominato "Laboratorio sociale e di integrazione" sviluppato a Pregassona e destinato al settore via Industria-via Ceresio e via Maggio. Il progetto è nato per favorire l'integrazione, la coesione sociale, la creazione di una rete di servizi, attività sociali, eventi culturali, ricreative, assistenziali, sportive e la gestione di progetti collegati, puntando a una collaborazione tra pubblico e privato.
- b) operare nel territorio comunale, cantonale, nazionale ed extranazionale.
- c) espandere la propria attività aprendo nuovi Centri di socializzazione, Atelier e progetti sociali e culturali.

Art. 1.3

La sede giuridica dell'Associazione è Lugano, con recapito in Via Ceresio 43, CH 6963 Lugano-Pregassona. La sua durata è indeterminata.

Art. 1.4

L'Associazione Amélie si impegna a promuovere l'uguaglianza e il rispetto di tutte le persone, indipendentemente da origine, etnia, religione, genere, orientamento sessuale, identità di genere, età, disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale. Ogni forma di discriminazione è rigorosamente vietata all'interno dell'associazione.

II. Organizzazione

Art. 2.1

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei soci
- il Comitato direttivo

Art. 2.2

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- donazioni e lasciti,
- sponsorizzazioni e sussidi di enti privati e pubblici,
- proventi delle attività dell'Associazione,

- sussidi cantonali o federali,
- conferimenti di ogni natura devoluti all'Associazione.
- contributi sociali annuali da parte dei soci membri fissate dal Comitato direttivo ad un minimo di CHF 200.- che può essere compensato attraverso l'attività di volontariato all'interno dell'Associazione.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'Associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei soci membri.

III. Soci

Art. 3.1

Possono diventare soci membri tutte le persone fisiche interessate al perseguimento degli scopi di cui all'Art. 1.2.

La qualifica di membro socio è ottenuta con l'accettazione da parte del Comitato.

Art. 3.2

L'Associazione è composta dai membri fondatori e attivi che fanno parte anche del Comitato direttivo e dai membri sostenitori che contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'Associazione attraverso un sostegno finanziario corrispondente ad almeno il valore della tassa sociale minima prevista dall'Art. 2.2.

Art. 3.3

Le domande di ammissione per Membri sostenitori vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale.

Art. 3.4

Lo status di membro si estingue in seguito a:

a) dimissione, da presentare per iscritto al Comitato direttivo almeno tre mesi prima della fine di un esercizio. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale.

b) per esclusione quando l'interessato con il suo comportamento o con le sue dichiarazioni, si sia reso indegno di appartenere all'Associazione, pregiudica il perseguimento degli scopi sociali, non rispetta le disposizioni del presente statuto, o per altri gravi motivi (in quest'ultimo caso la decisione dovrà essere succintamente motivata).

L'esclusione può essere pronunciata dall'Assemblea su proposta del Comitato.

IV. Assemblea generale

Art. 4.1

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 4.2

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto
- ammette o esclude i soci
- elegge la direzione
- nomina i membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'Associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- esercita la sorveglianza
- dà lo scarico al Comitato direttivo
- stabilisce la quota annuale dei membri
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato ad un altro organo.

Art. 4.3

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 (venti) giorni di anticipo.

Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità oppure su richiesta di un quinto dei membri dell'Associazione.

Sono indicati nella convocazione gli oggetti all'ordine del giorno come pure le proposte del

Comitato o dei soci che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

Art. 4.4

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un altro membro del Comitato.

Il segretario e gli eventuali scrutatori sono designati di volta in volta dall'Assemblea. Il segretario redige il verbale, che sarà firmato anche dal Presidente.

Art. 4.5

L'assemblea generale, se è stata convocata validamente, può deliberare validamente qualunque sia il numero dei membri presenti.

Ogni socio (persona fisica) ha diritto ad un voto, in caso di parità, il Presidente del Comitato – o, in sua assenza, il Presidente dell'assemblea generale – ha voto preponderante.

Salvo contraria disposizione della legge o dei presenti Statuti, l'Assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

Le decisioni relative alla modifica degli statuti ed allo scioglimento della associazione sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti e tali deliberazioni sono valide soltanto a condizione che sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, membri di Comitato esclusi.

Art. 4.6

Le votazioni si effettuano per alzata di mano.

Non è possibile votare per procura.

Art. 4.7

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

L'Assemblea straordinaria può essere riunita ogni volta che sia necessario.

Art. 4.8

a) L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale ordinaria deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'Associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'Associazione
- i libri contabili e i rapporti
- l'elezione dei membri del Comitato direttivo
- le proposte individuali.

b) L'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria non è limitato ai temi del punto precedente.

Art. 4.9

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'Ordine del giorno del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 (dieci) giorni prima.

V. Comitato direttivo

Art. 5.1

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale, dirige l'Associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

Il Comitato direttivo ha tutte le competenze che non sono espressamente riservate all'Assemblea generale.

Il Comitato si riunisce ogni qual volta vi siano delle decisioni importanti da prendere, su istanza di uno o più dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Le decisioni vengono consegnate in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le discussioni non devono necessariamente essere verbalizzate.

Art. 5.2

Il Comitato direttivo è composto dai Membri fondatori e attivi in numero di 3 a 5.

Il Comitato è composto dal Presidente, da un Vicepresidente, un Segretario / Cassiere, ed eventualmente due Membri attivi.

Queste persone devono essere tutte soci. Tutti i membri del Comitato sono eletti per tre anni e sono rieleggibili. La ripartizione delle cariche e delle mansioni avvengono su consultazione del Comitato direttivo.

Per garantire l'indipendenza e l'imparzialità dell'associazione, non possono far parte del Comitato direttivo persone che, per la loro attività professionale o istituzionale, potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con gli scopi e le attività dell'associazione.

Membri del Comitato direttivo non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive.

Art. 5.3

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo: Presidente e Vicepresidente.

Art. 5.4

Al Comitato direttivo spettano i compiti seguenti:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi;
- convocare le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione senza indicarne motivi
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'Associazione;
- la rappresentanza dell'associazione verso l'esterno;
- la gestione degli affari correnti;
- la tenuta dei conti e la gestione degli attivi dell'associazione;
- la preparazione dell'assemblea generale;
- il compimento di tutti gli atti ed azioni volti al conseguimento dello scopo sociale;
- l'esecuzione dei compiti ad esso affidati dall'assemblea generale;
- prendere delle decisioni su tutti gli affari dell'associazione, ad eccezione di quelli delegati ad altro organo dalla legge o dagli statuti.

Art. 5.5

Il Comitato direttivo è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione.
L'esercizio annuale comincia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.6

Il Comitato direttivo assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'Associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato o indeterminato a qualunque persona dell'Associazione o esterna ad essa. Può creare Comitati, Gruppi di lavoro ad hoc ai quali affidare dei compiti operativi per progetti specifici.

I Comitati o Gruppi di lavoro, che operano con una certa autonomia e possono rappresentare l'Associazione negli ambiti di propria competenza, sono coordinati da un Responsabile e rispondono al Comitato direttivo. In ognuno dei Comitati o Gruppi di lavoro, deve far parte almeno un membro del Comitato direttivo.

VI. Scioglimento

Art. 6.1

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti.

In caso di scioglimento, la liquidazione, salvo contraria disposizione dell'Assemblea, sarà affidata al Comitato. In caso di scioglimento, gli attivi della società saranno messi a disposizione di un'associazione che persegue scopi analoghi a quelli della associazione e, in assenza di una tale associazione, ad enti di pubblica utilità o a scopo benefico.

VII. Comunicazioni e pubblicazioni

Art. 7.1

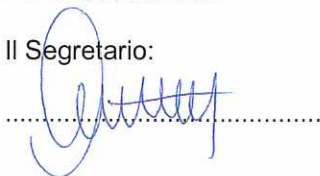
Le comunicazioni, come pure le convocazioni, avvengono mediante lettera diretta ai soci.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile svizzero applicabili in materia.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea dell'Associazione Amélie il **01.12.2024** a Lugano.

Per l'Associazione

Il Segretario:



Il Presidente:

